

CIRCOLARE n. 1/2009

La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali entrate in vigore successivamente alla L. 06/08/2008 n. 133 (manovra d'estate).

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2008 l'IVA esposta sulle fatture di alberghi e ristoranti può essere portata in detrazione purchè i relativi costi siano inerenti all'attività esercitata.

La circolare n. 53/E del 5 settembre 2008 evidenzia che nella ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fornita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, per la detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto. Nel caso in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da più soggetti è necessario, per evitare contestazioni dall'Agenzia delle Entrate, allegare alla fattura un elenco riportante tutti i partecipanti.

Dal 1° gennaio 2009, la deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande è ridotta al 75 per cento.

Le modifiche introdotte non riguardano le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali l'IVA continua ad essere indetraibile. Anche in questo caso, dal 1° gennaio 2009, i costi sono però deducibili nella misura ridotta del 75 per cento.

Detrazioni IRPEF

Viene, definitivamente, stabilita la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per le rette degli asili nido sino ad un importo non superiore a 632 euro per figlio.

Viene prorogata nel 2009 la detrazione del 19% sui costi per abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale per un importo non superiore a 250 euro.

Viene prorogata sino al 2011 la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare e l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per la manutenzione edilizia.

Bonus famiglia

Viene concesso un bonus, solo per il 2009, variabile da euro 200,00 ad euro 1.000,00 per nuclei famigliari con basso reddito. Il bonus non può essere concesso, qualora nel nucleo famigliare sia presente un componente titolare di partita IVA.

Clausole sui conti correnti bancari

Sono nulle le clausole di massimo scoperto se il saldo del cliente è a debito per meno di 30 giorni o per utilizzo senza fido.

Sono nulle anche le clausole che prevedono una qualsiasi remunerazione alla banca per la messa a disposizione delle somme del conto corrente a prescindere dall'effettivo prelevamento, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione sia predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente.

IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le imprese ed enti commerciali, nonché i lavoratori autonomi possono dedurre dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette il 10% dell'IRAP versata nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi o delle spese per il personale dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non vi è la necessità di distinguere la quota riferita agli interessi passivi ed alle spese del personale, che in ogni caso devono comunque avere concorso a formare la base imponibile IRAP. Questo significa, che la deduzione non compete per i contribuenti che non

sostengono, nel periodo d'imposta, spese per il personale oppure anche in alternativa interessi passivi.

In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondenti alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ovvero alle spese per il personale dipendente, i contribuenti hanno diritto al rimborso delle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10 per cento dell'IRAP assolta nel periodo d'imposta. Anche in questo caso il rimborso spetta a condizione che il contribuente abbia sostenuto costi per il personale dipendente o a titolo di interessi passivi.

I contribuenti, che non hanno presentato istanza per il rimborso, hanno diritto al rimborso, previa presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'apposita istanza, esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi non ancora caduti in prescrizione (48 mesi dalla data del versamento).

IVA

La manovra anticrisi (D.L. 185/08) ha introdotto la possibilità del pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo per tutte le operazioni effettuate, nei confronti di soggetti IVA, da parte di contribuenti con un volume d'affari stabilito con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. Tuttavia:

- a) l'efficacia della nuova disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria;
- b) l'imposta diviene comunque esigibile, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo il decorso di un anno dell'effettuazione dell'operazione;
- c) per potere usufruire del beneficio è necessario indicare espressamente in fattura che si tratta di "un'operazione con imposta ad esigibilità differita". In caso contrario, si applicano le regole ordinarie;
- d) sono escluse dal differimento le operazioni messe in atto da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale, come ad esempio, quelle effettuate nell'ambito del regime del margine o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio e le operazioni assoggettate ad imposta sulla base del meccanismo del "reverse charge".

Nel caso di opzione del pagamento dell'IVA al momento della riscossione, la detrazione dell'imposta da parte dei cessionari o committenti deve essere rinviata al periodo in cui sarà eseguito il suo pagamento.

Ravvedimento

Vengono ridotte le sanzioni in caso di ravvedimento.

Le sanzioni sono ridotte ad un dodicesimo del minimo (2,5 per cento) nei casi di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, se eseguito nei 30 giorni successivi; ad un decimo (3 per cento) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata diventa obbligatoria per le nuove imprese costituite in forma societaria, che dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nelle domande di iscrizione al Registro delle Imprese; per quelle già costituite l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese dovrà essere effettuata entro il 29/11/2011.

Anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi dovranno dotarsi di posta elettronica certificata entro il 29/11/2009. L'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere comunicata al rispettivo ordine o collegio, che provvederà a pubblicarlo in un elenco riservato, consultabile esclusivamente in via telematica dalle pubbliche amministrazioni.

Compensazioni

E' inasprita la sanzione per l'indebita compensazione, che passa dalla misura fissa del 30 per cento a quella graduata dal 100 al 200 per cento. Per i periodi d'imposta ancora accertabili l'atto di recupero può essere notificato sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo.

Viene inoltre abolito definitivamente l'obbligo di comunicazione preventiva per compensazioni superiori a 10.000 euro.

Detrazione per risparmio energetico

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione IRPEF o IRES del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica degli edifici effettuati nel 2008, devono rispettare gli stessi adempimenti previsti nel 2007, senza inviare domande o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, invece, il contribuente può fruire del beneficio fiscale, inviando all'Agenzia delle Entrate una comunicazione ad hoc, secondo modalità che saranno stabilite entro la fine di febbraio.

La detrazione di imposta dovrà essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo, anziché tre previste per le spese sostenute nel 2007 e quelle variabili da tre a dieci anni, a scelta del contribuente, per le spese sostenute nel 2008.

Invito al contraddittorio e atti di accertamento

Oltre alla possibilità di aderire direttamente al Processo Verbale di Costatazione, introdotta dal D.L. 112/2008, con il pagamento di sanzioni ridotte, il D.L. 185/08 consente l'adesione agli inviti al contraddittorio inviati dall'Agenzia delle Entrate, con il pagamento di sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo. L'adesione deve avvenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e deve essere accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Questa disposizione non si applica agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione, definibili con il pagamento di sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo ai sensi del D.L. 112/08.

Viene inoltre stabilito che se l'atto di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un processo verbale di constatazione, anche in questo caso le sanzioni si riducono ad un ottavo del minimo (anziché ad un quarto) nel caso di acquiescenza da parte del contribuente.

Igiene dentale

La Corte di Cassazione ha stabilito che chiunque esegua la pulizia dei denti deve avere almeno una laurea "breve". Altrimenti è "esercizio abusivo della professione".

La Corte di Cassazione ha infatti punito con un'ammenda di 600 euro un dentista che aveva consentito a un odontotecnico ed a una collaboratrice «di svolgere tali atti tipici della professione odontoiatrica»

Torino, li 17/02/2009